



Città di Novara

Ordinanza del Sindaco n. 932 del 16/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL D.P.R. 753/80.

Vista la nota della RFI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, acquisita in data 11/05/2023 prot. n. 55317, avente ad oggetto la richiesta di adozione di Ordinanza Sindacale contingente ed urgente nei confronti dei privati confinanti con la sede ferroviaria, finalizzata alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile che possono causare incendi nei pressi del tracciato ferroviario e al taglio di rami ed alberi interferenti con la sede ferroviaria che possono, in caso di caduta, creare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

Visto l'art. n. 52 del DPR n 753 dell'11/07/1980 che recita: *“....Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due....”.

Visto l'art. n. 55 del DPR n 753 dell'11/07/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;*

Visto altresì l'art. 450 del C.P., nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità anche penali, cui andrebbero incontro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria, in caso di inadempienza, qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi in questione;

Settore Proponente: Settore 10 - Sostenibilità Ambientale e cura della Città – Ufficio: UOC Sviluppo sostenibile e tutela ambientale del territorio

Considerati i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa, e pertanto si ravvisa l'urgenza di provvedere in merito per prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che le particolari esigenze di celerità del procedimento, dettate dalla necessità di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, consentono di prescindere dalla comunicazione di avvio di procedimento, e dalla preventiva comunicazione al Prefetto di cui all'art. 54 comma 4 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Novara, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e/o pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'albo Pretorio on-line del Comune, ed inserita nel sito web del Comune di Novara: tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità legale ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90 s.m.i;

Che la stessa sia trasmessa a:

Settore Proponente: Settore 10 - Sostenibilità Ambientale e cura della Città – Ufficio: UOC Sviluppo sostenibile e tutela ambientale del territorio

- RFI Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano;
 - Prefettura di Novara
 - tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio
- e pubblicata all'Albo Pretorio web e sul sito internet del Comune di Novara;

INCARICA

RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

- che le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli art. 38 e 63 del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente;
- che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.
- che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso amministrativo al Prefetto entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, in alternativa, al TAR Piemonte, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica stessa.
- che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Novara, 16/05/2023

IL SINDACO
Alessandro Canelli
(atto sottoscritto digitalmente)